

# **Esenzione dai premi "Pacchetto nessuna preoccupazione" per assicurazione economia domestica, responsabilità civile privata, stabili, protezione giuridica e veicoli a motore**

## **1. Informazioni generali**

Per una migliore leggibilità delle condizioni contrattuali è stata utilizzata soltanto la forma maschile, sottintendendo naturalmente sempre entrambi i sessi.

## **2. Persona assicurata**

Le persone assicurate sono il contraente d'assicurazione e il coniuge o convivente, se costui è sostanzialmente responsabile per il reddito all'interno della famiglia.

L'esenzione dai premi non ha validità nel caso di

- comunità di persone (più persone considerate come unico stipulante d'assicurazione, per es. studenti all'interno di una comunione domestica)
- persone giuridiche, come comunioni di eredi, associazioni, ditte

## **3. Inizio della copertura assicurativa**

L'inizio della copertura assicurativa ha inizio con l'accettazione della proposta, a condizione che lo stipulante d'assicurazione sia del tutto abile al lavoro e svolga un'attività regolare nell'ambito di un rapporto d'impiego o come lavoratore indipendente.

Il diritto all'esenzione dai premi presuppone che la persona assicurata abbia compiuto 18 anni.

## **4. Prestazioni assicurate**

### **4.1. Caso di decesso**

Se lo stipulante d'assicurazione muore prima della fine del contratto, l'esenzione dai premi per il coniuge/convivente superstite dello stipulante d'assicurazione entra in vigore dalla data di tale evento e si conclude con la scadenza del contratto.

### **4.2. Incapacità di guadagno**

Lo stipulante è considerato incapace di svolgere un'attività remunerativa (incapacità di guadagno) se, in seguito a un danno alla salute fisica o psichica attestato dal medico, non è più in grado di esercitare totalmente o in parte la propria professione né un'altra attività lucrativa accettabile, con conseguenti perdite finanziarie.

Un'attività è considerata accettabile se è conforme alle capacità e alla posizione sociale della persona assicurata, anche se le conoscenze necessarie al riguardo devono essere prima acquisite con una riqualificazione.

Un'incapacità di guadagno accertata da un medico inferiore al 70% non dà diritto ad alcuna liberazione dal pagamento dei premi, se invece è pari almeno al 70% la liberazione dal pagamento dei premi è totale. Un eventuale adeguamento delle prestazioni conseguente ad un aumento o decremento del grado d'incapacità di guadagno entra in vigore a partire dal primo giorno del mese d'assicurazione successivo. Qualsiasi cambiamento del grado di incapacità di guadagno va immediatamente comunicato all'Helvetia. I premi condonati dall'Helvetia in misura superiore al dovuto devono essere rimborsati a posteriori.

La liberazione dal pagamento dei premi ha inizio con la prima scadenza del premio una volta scaduto il termine d'attesa di 180 giorni e si protrae fino al momento in cui la persona assicurata viene nuovamente considerata in grado di svolgere un'attività remunerativa (capacità di guadagno) e al massimo fino alla scadenza del contratto. Il periodo d'attesa inizia con l'insorgere dell'incapacità lavorativa ininterrotta causata dall'incapacità di guadagno, al più presto però il giorno in cui la persona assicurata si è recata dal medico a tale proposito. Non sussiste alcun diritto a riscuotere prestazioni se l'incapacità di guadagno è riconducibile a malattie o infortuni risalenti ad un periodo precedente l'inizio del contratto.

Su richiesta dello stipulante, al momento della scadenza, il contratto può essere prolungato di altri cinque anni. Dopo la scadenza del termine d'attesa, se l'incapacità di guadagno persiste la liberazione dal pagamento dei premi continua ad essere assicurata, eventualmente fino all'età AVS ordinaria.

### **4.3. Disoccupazione**

Sussistono le condizioni di disoccupazione ai fini dell'esenzione dai premi se, nel corso della durata della copertura assicurativa, lo stipulante d'assicurazione in quanto dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato resta completamente disoccupato senza colpe, a causa di disdetta da parte del datore di lavoro e non svolge più un'attività lavorativa retribuita.

Lo stipulante d'assicurazione viene considerato dipendente ai sensi delle presenti condizioni d'assicurazione se all'inizio della copertura assicurativa o prima dell'inizio della situazione di disoccupazione, successiva all'entrata in vigore della copertura assicurativa, era impiegato ininterrottamente, per almeno 12 mesi, presso lo stesso datore di lavoro in Svizzera e lavorava almeno 24 ore a settimana con assoggettamento all'AVS.

Le persone in formazione non sono considerate dipendenti.

L'esenzione dai premi ha inizio con la prima scadenza della fattura dei premi successiva all'esaurimento della durata delle prestazioni massima conformemente alla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e si conclude con la scadenza del contratto d'assicurazione. Non è possibile far valere diritti con effetto retroattivo.

Il diritto all'esenzione dai premi si estingue alla ripresa di un lavoro retribuito da parte dello stipulante d'assicurazione, indipendentemente dal tipo e dall'entità della retribuzione.

## **5. Motivi di esclusione dalle prestazioni**

### **5.1. Informazioni generali**

Non è prevista alcuna esenzione dai premi in caso di:

- tentato suicidio o autolesione o mutilazione intenzionale, fermo restando che l'esclusione dalle prestazioni vale anche per il suicidio o l'autolesione o mutilazione intenzionale tentati in stato di parziale o totale incapacità di discernimento;
- crimini commessi o tentati dalla persona assicurata;
- infortuni subiti sotto gli effetti di alcol o droghe;
- decesso dovuto a sport rischiosi (per es. gare automobilistiche, karate estremo, competizioni di boxe o full contact, gare con imbarcazioni a motore o motociclette, discese in mountain bike, gare di velocità sugli sci, immersioni a oltre 40 metri di profondità, river boogie (rafting su bob), snow rafting (discesa in gommone su piste da sci), ecc.);
- disoccupazione parziale;
- malattie o infortuni già noti allo stipulante d'assicurazione prima della stipulazione del contratto;
- partecipazione attiva a disordini civili o azioni belliche.

## **5.2. Assicurazione economia domestica, responsabilità civile privata, stabili e protezione giuridica**

L'esenzione dai premi si applica anche in caso di:

- inclusioni di prodotti assicurativi (per es. nuova inclusione di uno stabile ereditato);
- inclusioni di assicurazioni complementari;
- aumento delle somme d'assicurazione.

ma scade con l'inclusione di un nuovo prodotto (ad esempio l'inclusione della protezione giuridica)

## **5.3. Assicurazione veicoli a motore**

L'esenzione dai premi per la polizza ha termine

- in caso di inclusioni di copertura;
- in caso di cambiamento di veicolo;
- in caso di apertura di targhe trasferibili;
- in caso di cambiamento di detentore (eccezione: il coniuge/convivente superstite acquisisce il veicolo a motore attuale).

## **6. Conclusione dell'esenzione dai premi**

L'esenzione dai premi ha termine

- alla scadenza originaria valida prima dell'inizio del periodo d'attesa. In seguito a un rinnovo tacito l'esenzione dai premi non rimane assicurata.
- alla data dello scioglimento ufficiale del contratto di cooperazione tra la Helvetia e Swiss Life Select. Le esenzioni dai premi già in vigore rimangono in essere fino alla scadenza originaria.

## **7. Giustificativi da presentare**

Con l'avviso di un caso assicurato la Helvetia necessita della fattura dei premi originale unitamente alle informazioni e ai giustificativi seguenti.

### **7.1. Per le prestazioni in caso di decesso**

Certificato di morte e certificato medico attestante la causa del decesso.

### **7.2. Per prestazioni per incapacità al guadagno**

L'incapacità di guadagno deve essere notificata alla Helvetia **dopo la scadenza** del periodo d'attesa concordato. A tal fine la Helvetia mette a disposizione su richiesta un apposito formulario d'avviso. Dopo aver ricevuto la dichiarazione debitamente compilata e firmata, sulla base della procura in essa contenuta la Helvetia richiede direttamente ai medici curanti opportune relazioni sulle cause, il decorso e la durata dell'incapacità lavorativa o di guadagno oppure, se necessario, le comunica i dati e la documentazione di cui necessita ancora per verificare l'incapacità di guadagno.

La Helvetia si riserva di procedere a ulteriori accertamenti (per es. richiesta di atti dell'AI, accertamenti a cura di periti, ecc.) al fine di determinare ovvero verificare il grado di incapacità di guadagno. Se necessario la Helvetia può fare visitare la persona assicurata da medici incaricati dalla Helvetia stessa. Se richiesto dalla Helvetia, la perdita di guadagno effettivamente subita in seguito all'incapacità di guadagno deve essere comprovata.

Per il resto l'obbligo di fornire prestazioni può essere subordinato alla notifica relativa al rilevamento tempestivo presso l'assicurazione federale per l'invalidità.

### **7.3. Per prestazioni in caso di disoccupazione**

- Lettera di licenziamento del datore di lavoro;
- Copia del contratto di lavoro;
- Certificato dell'assicurazione contro la disoccupazione attestante l'esaurimento della durata delle prestazioni massima.

Tutti i documenti devono essere presentati obbligatoriamente all'unità organizzativa indicata qui di seguito:

Helvetia Assicurazioni  
Centro Sinistri  
Esenzione dai premi  
Dufourstrasse 40  
9001 San Gallo

Edizione 03.2019 / it